



TRIBUNALE DI BERGAMO

IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE

Esaminati gli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 548/2010
Reg. Es. Imm. promossa dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.P.A. contro [REDACTED]

rilevato che il creditore procedente ha presentato, con atto depositato
in data 16 maggio 2014, istanza di sospensione del processo ex art. 624
bis c.p.c. per un periodo di 24 mesi;

ritenuto che detta istanza sia meritevole di accoglimento, in quanto
proveniente da soggetto legittimato, munito dei necessari poteri e che
non sia necessario chiedere preventivamente il consenso del debitore
esecutato, essendo la sospensione favorevole allo stesso;

visto l' art. 624 *bis* c.p.c.

DISPONE

la sospensione del processo esecutivo rubricato al
N. 548/2010 Reg. Es. Imm. per il periodo richiesto di 24 mesi,
disponendo, altresì, che nei cinque giorni successivi al deposito
del presente provvedimento di sospensione lo stesso sia

Banca

comunicato al custode (se nominato) e sia pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;



la sospensione delle vendite (rispettivamente senza incanto e con incanto) già fissate per il giorno 2 ottobre 2014 e per il giorno 4 novembre 2014.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Bergamo, 19 maggio 2014.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

(dr. Giovanni Panzeri)



Il Tribunale di Bergamo
Cancelleria